



IN BREVE n. 51 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Coi più fervidi auguri
di un Felice 2023
Marco Perelli Ercolini



INPS - RINNOVO PENSIONI, PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E ACCOMPAGNAMENTO NEL 2023 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 135 del 22 dicembre 2022](#), comunica la conclusione di tutte le attività di **rivalutazione delle pensioni** e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al **pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023** e indica nel dettaglio tutte le operazioni effettuate.

Dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%.

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della **rivalutazione automatica** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a questo limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l'approvazione della legge di bilancio 2023.

La circolare descrive gli **indici definitivi dei trattamenti minimi di pensioni** per i lavoratori dipendenti e gli assegni vitalizi per il 2022, riporta l'indice di rivalutazione provvisorio per il 2023 e la modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023, ricordando che l'importo del

trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle **prestazioni collegate al reddito**.

Sono fornite, inoltre, le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2023. **Per il 2023**, l'età di accesso alla **pensione di vecchiaia** e all'**assegno sociale** è pari a **67 anni**. Questo limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

I pagamenti dei **trattamenti pensionistici**, gli **assegni**, le **pensioni e indennità di accompagnamento** erogate agli **invalidi civili** e anche le **rendite vitalizie dell'INAIL** vengono effettuati il primo giorno bancario di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancaria, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l'erogazione viene eseguita il secondo giorno bancario. Il pagamento del mese di gennaio 2023 sarà disposto il **3 gennaio**.

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali, il **certificato di pensione** per il 2023 sarà pubblicato tra i **servizi online** disponibili sul sito istituzionale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 135 del 22.12.2022 (documento 280)

Allegato 1 circ.135/2022 (documento 281)

Allegato 2 circ.135/2022 (documento 282)

ANCORA - LO DICO AL CORRIERE

RICCHI IN PADALÒ «NOI, MEDICI IN PENSIONE, STANCHI DI FARE DA BANCOMAT ALLO STATO» di M.B.

Sono un medico in quiescenza da alcuni anni, ho sempre pagato i contributi richiesti per il mio stipendio nonché non ho mai evaso essendo stato un pubblico dipendente. Come categoria siamo stanchi di essere tartassati e di fare da bancomat allo Stato ogni volta che si presenta l'occasione. Con i nostri contributi manteniamo uno stato deficitario e politici senza idee. Come si dice dalle mie parti cambiano i suonatori ma la musica per noi è sempre la stessa. Ci vogliono tappare la bocca con un minimo di perequazione pensionistica dopo 15 anni di mancati aumenti.

PENSIONE INTEGRATIVA - COSA DICE UN GIOVANE

Ecco cosa mi ha detto un giovane cui avevo chiesto se avesse attivato una previdenza integrativa:

“come mi posso fare una previdenza integrativa se non ho soldi?

Inoltre come posso fidarmi delle istituzioni che continuano a fare e rifare e tagliare le pensioni, calpestando i diritti? come posso credere ancora nelle istituzioni? Ho perso ogni fiducia di chi governa cambiando sempre le regole pattuite, non per il tuo interesse come cittadino, ma per fregarti”.

NESSUNA ESENZIONE IVA PER LE PERIZIE MEDICHE A FINI

ASSICURATIVI da DoctorNews di sabato 24 dicembre 2022 a cura di dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net

Quando una prestazione consiste nell'eseguire una perizia medica nonostante il fatto che l'esecuzione di tale prestazione richieda le competenze mediche del prestatore e possa implicare

attività tipiche della professione medica, come l'esame fisico del paziente o l'analisi della sua cartella clinica, il suo scopo principale non è quello di tutelare, anche nel senso di mantenere o ripristinare, la salute della persona a cui la perizia si riferisce. Una simile prestazione, che ha lo scopo di fornire una risposta alle domande individuate nell'ambito della richiesta di perizia, è eseguita al fine di consentire a un terzo di adottare una decisione che produca effetti giuridici nei confronti della persona interessata o di altre persone.

COMUNICATO STAMPA - PENSIONI, CIDA: AL PEGGIO NON C'E' MAI FINE - DEPAUPERATI I PENSIONATI CHE HANNO VERSATO I CONTRIBUTI

Quasi la metà di tutte le prestazioni sono assistenziali per una spesa oltre 90 miliardi di euro l'anno

Publicato oggi Osservatorio completo sulla spesa pubblica e sulle entrate 2022 - "La svalutazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo" realizzato da Itinerari Previdenziali con il sostegno di CIDA

Roma, 20 dicembre 2022 - La Legge di Bilancio, nella sua ultima versione in discussione alla Camera, iper-rivaluta le pensioni minime, garantisce rivalutazione piena alle rendite fino a 4 volte il trattamento minimo e taglia in maniera progressiva gli adeguamenti agli assegni di importo superiore. Un meccanismo che, rispetto alla prima formulazione è ancora più penalizzante nei confronti del cosiddetto ceto medio e, in particolare, nei confronti dei titolari di assegni dai 2.500 euro lordi in su. Pensionati che hanno versato nel corso della propria carriera professionale contributi sociali e imposte, sostenendo attivamente la tenuta del welfare state italiano.

*“La Legge di Bilancio colpisce ancora una volta in modo pesante il ceto medio, e l'ultima versione sembra esse ancora più penalizzante. Al peggio non c'è mai fine - ha affermato **Stefano Cuzzilla, Presidente Cida** -. Questa è decisione iniqua che danneggia ulteriormente chi oggi ha una pensione che è il frutto di anni di lavoro e contribuzione. Aiutare chi è più fragile è un dovere per un Paese civile, ma è altrettanto doveroso premiare il merito e la fedeltà fiscale”.*

“Dobbiamo notare che nessun Governo, certamente nessuno negli ultimi 20 anni, ha interrotto la spirale di tassazione che si abbatte sul ceto medio – ha continuato Cuzzilla -. Le risorse “risparmiate” dalla lunga serie di provvedimenti riguardanti la perequazione automatica dell'ultimo ventennio sono andate, nella maggior parte dei casi, a sostenere la spesa per le prestazioni assistenziali, che ormai ha superato i 90 miliardi l'anno. Come si può pensare che il 40% della popolazione paga oltre il 92% delle imposte e contributi e il 60% ne paga solo l'8%? C'è qualcosa che non torna se 12 milioni sui 16 di pensionati hanno una pensione bassa, fino a quattro volte il minimo, solo parzialmente coperta da contributi.”

Lo studio dell'**Osservatorio Itinerari Previdenziali sulla spesa pubblica e sulle entrate 2022 - "La svalutazione delle pensioni oltre 4 volte il minimo"** pubblicato oggi, in collaborazione con CIDA, analizza gli effetti sui trattamenti pensionistici dei diversi schemi di rivalutazione che si sono susseguiti negli ultimi vent'anni e mostra come il numero delle prestazioni sociali erogate ogni anno è in continuo aumento: **ormai quasi la metà di tutte le prestazioni sono assistenziali**, non sostenute da contributi sociali e imposte e con costi a carico della fiscalità generale.

Il totale di tutti questi interventi assistenziali ammonta per il 2021 a 91,975 miliardi di euro, cui ora si aggiungono risorse recuperate all'interno delle gestioni previdenziali per finanziare gli aumenti delle pensioni integrate al trattamento minimo e “Quota 103”, circa 48 miliardi in 10 anni, finanziati

quasi totalmente dalla ridotta perequazione dei redditi pensionistici a partire da quelli che superano 4 volte il trattamento minimo (2.101,53 euro lordi mensili, circa 1.500 euro netti).

A questo link la ricerca completa:

<https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/biblioteca/pubblicazioni/svalutazione-delle-pensioni.html>

L'ANZIANO OGGI

Mentre un tempo la vecchiaia era la fase della saggezza e dell'equilibrio morale e l'anziano era la memoria storica della società, il custode della tradizione e il detentore di un patrimonio di esperienza professionale tramandabile alle generazioni future, oggi, con una tendenza al finanziario (leggi al soldo) più che al produttivo (leggi lavoro), la cultura dominante tende a delinearlo come un "soggetto inattivo" in quanto economicamente non più redditizio, ma però spesso necessario, se non addirittura indispensabile, nel ménage familiare per accudire i nipoti quando i genitori lavorano.

PILLOLE D'EUROPA

INNOVAZIONE E START UP, FONDI PER I FIUMI, TUTELA OVER 65

a cura di Boschiero Cinzia

[INNOVAZIONE E START UP, FONDI PER I FIUMI, TUTELA OVER 65 - Affaritaliani.it](https://www.affaritaliani.it/innovazione-e-start-up-fondi-per-i-fiumi-tutela-over-65)

Domanda: ci sono tutele per gli over 65 in Unione europea? Luca Chinelli

Risposta: lo abbiamo chiesto ad uno dei massimi esperti per le pensioni, il **prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di FEDERSPEV** che ci ha detto: "La pensione è un diritto, ma il concetto di 'retribuzione differita' viene ignorato in Italia rispetto ad altri Stati europei. In Italia manca la capitalizzazione dei contributi versati e il sistema della ripartizione è fortemente carente negli anni per flussi negativi di natalità e di posti di lavoro contro uno straordinario invecchiamento della popolazione. Lo Stato italiano ha bisogno di soldi e nega le giuste e previste rivalutazioni monetarie secondo i dati Istat non corrispondenti agli effettivi aumenti dei costi della vita corrente e da oltre vent'anni i pensionati sono considerati un bancomat, tra l'altro mescolando l'assistenza con la previdenza a scapito di chi ha sempre versato fior di contributi e pagato, regolarmente e subito ogni mese, le tasse con le trattenute stipendiali. Mentre negli altri Stati europei ci sono maggiori tutele per gli over 65 in quanto l'assistenza è separata dalla previdenza". **FEDERSPEV** da diversi anni si batte per un'equità di trattamento dei pensionati in Unione europea. Già nel 2012, quando era stato proclamato l'**Anno europeo dell'invecchiamento attivo**, si è ribadito l'impegno politico di tutte le istituzioni europee per promuovere i diritti e l'inclusione sociale della popolazione anziana in Unione europea. C'è poi l'**Age Platform Europe** che partecipa a diversi progetti europei per gli over 65. L'impegno dell'Unione Europea nei confronti del programma sull'invecchiamento-attivo è basato sui suoi valori fondamentali, definiti nei trattati. I diritti pensionistici, non solo dei lavoratori che si spostano da uno Stato membro all'altro, sono tutelati anche da due direttive europee. Una di queste riguarda gli enti pensionistici aziendali o professionali (2003/41/CE) e fornisce una visione transfrontaliera e norme sui regimi pensionistici aziendali e professionali nel mercato interno. L'altra direttiva concerne la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (2008/94/CE) e impone agli Stati membri di adottare misure di tutela sui diritti pensionistici. L'accesso all'assistenza sanitaria è particolarmente importante per le persone anziane. Il regolamento per il coordinamento delle legislazioni in materia di sicurezza sociale (883/2004) prevede la **parità di accesso all'assicurazione obbligatoria sanitaria** e ai sistemi di assistenza

sanitaria per le persone che si trasferiscono oltre confine. Inoltre la direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24/UE) protegge il diritto dei pazienti a richiedere tutte le informazioni necessarie per ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

PEREQUAZIONE 2023: CONGUAGLIO PENSIONI 2022; NUOVI TAGLI SULLA PEREQUAZIONE 2023 A CONFERMA DELL'ACCANIMENTO DELLE LEGGI DI BILANCIO CONTRO LE PENSIONI MEDIO-ALTE

Con decreto legge 115/2022 del Mef è stato deciso di anticipare a novembre 2022 il conguaglio positivo (+ 0,2%) sulle pensioni percepite nel 2022, tredicesima compresa. Ciò è dipeso: dal fatto che si è registrato un differenziale tra tasso di svalutazione previsionale stimato nel 2021 (+ 1,7%) e quello reale e definitivo (+1,9%), valori su cui vengono parametrize le rivalutazioni delle pensioni 2022 e dal fatto che gli indici di svalutazione hanno raggiunto recentemente anche nel nostro Paese valori molto elevati, così da consigliare di anticipare il conguaglio di 2-3 mesi (solitamente avveniva nei primi mesi dell'anno successivo).

Stessa logica vale per l'anticipo del 2% della rivalutazione delle pensioni (riferita, questa volta, alla svalutazione 2022), a valere sull'ultimo trimestre 2022 e tredicesima, deciso dal decreto Aiuti-bis ma limitato solo alle pensioni di minore importo, cioè fino a 2.962 €/mese.

Il conguaglio di cui sopra sarà positivo, certamente, anche l'anno prossimo, visto che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, registrato dall'Istat nei primi 9 mesi 2022, da cui è stato estrapolato dal D.M. del Mef l'indice di rivalutazione provvisoria del + 7,3% per le pensioni 2023, è chiaramente sottostimato, come risulta dalla svalutazione registrata negli ultimi tre mesi 2022, che ha raggiunto il 12% e più.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione degli ultimi 17 anni.

Anno	Indice di svalut. provvisoria Indice di rivalut. previsionale	Minimi INPS (previsionali)	Minimi INPS definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007	+ 2%	436,14 €	invariato
2008	+ 1,6% (+ 1,7%)	443,12€	conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009	+ 3,3% (+ 3,2%)	458,20€	conguaglio negativo - 0,1% = 457,74
2010	+ 0,7%	460,94€	invariato
2011	+ 1,4% (+ 1,6%)	467,40€	conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012	+ 2,6% (+ 2,7%)	480,51€	conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013	+ 3,0%	495,42€	invariato
2014	+ 1,2% (+ 1,1%)	501,38€	conguaglio negativo - 0,1% = 500,88
2015	+ 0,3% (+ 0,2%)	502,39€	conguaglio negativo - 0,1% = 501,89
2016	0,0% (- 0,1%)	501,89€	invariato per legge
2017	0,0% (- 0,1%)	501,89 €	invariato per legge
2018	+ 1,1%	507,42 €	invariato
2019	+ 1,1%	513,01 €	invariato
2020	+ 0,4% (+ 0,5%)	515,07 €	conguaglio positivo + 0,1% = 515,58
2021	0,0% (- 0,3%)	515,58 €	invariato per legge
2022	+1,7% (+ 0,2%)	524,34 €	conguaglio positivo + 0,2% = 525.38
2023	+7,3%	563,74 €	
	(): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo		

Per effetto dell'anzidetto D.M., nonché delle Circolari INPS, oltre che dalle disposizioni dell'ultima legge di bilancio, nel 2023 il trattamento minimo INPS passa da 525,28 €/mese (dopo il conguaglio) a **563,74 €/mese**; il valore dell'assegno sociale da 469,03 €/mese a **503,27 €/mese**; la pensione sociale passa da 386,54 €/mese a **414,76 €/mese** (sempre dopo conguaglio operato sui valori 2022). Pertanto dal 1° gennaio 2023, e per il prossimo biennio (2023 – 2024), non opereranno più le 3 fasce di rivalutazione a scaglioni rispetto ai diversi importi di una stessa pensione, cioè + 100 % indice Istat per gli importi fino a 4 volte il minimo INPS, + 90% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo e + 75% per gli importi oltre le 5 volte il minimo anzidetto (fasce riprese dalla legge di bilancio 234/2021 del Governo Draghi sulla falsariga della legge 388/2000), per ritornare ai ben più penalizzanti ed ingiusti criteri introdotti dal Governo Letta con legge 147/2013, secondo cui la rivalutazione avveniva secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di garanzia rivalutativa vera almeno per una quota parte della stessa.

Quindi dal 2023 le pensioni INPS, ex INPDAP, avranno il seguente sviluppo, sulla base delle diverse fasce di importo complessivo (partendo naturalmente dal minimo INPS 2022 conguagliato di 525,38 €):

- fino a 4 volte minimo INPS 2022 (2.101,52 €) + 100% indice Istat= + 7,300 % di aumento;
- da 4 a 5 volte “ (da 2.101,53 a 2.626,90 €) + 85% indice Istat= + 6,205 % di aumento;
- da 5 a 6 volte “ (da 2.626,91 a 3.152,28 €) + 53% indice Istat= + 3,689 % di aumento;
- da 6 a 8 volte “ (da 3.152,29 a 4.203,04 €) + 47% indice Istat= + 3,431 % di aumento;
- da 8 a 10 volte “ (da 4.203,05 a 5.253,80 €) + 37% indice Istat= + 2,701 % di aumento;
- oltre 10 volte “ (da 5.243,81 € in poi) + 32% indice Istat= + 2,366 % di aumento..

Il meccanismo di rivalutazione individuato, nonché la grossolanità dei tagli alla rivalutazione stessa (anche il Governo Letta nel 2013 si era fermato al 40% dell'incremento spettante, oggi siamo al 32% e per un biennio, senza neppure sapere quale sarà la svalutazione, nemmeno previsionale, del 2023 che condiziona le pensioni 2024) fanno pensare che il legislatore odierno pensasse più a ritassare le pensioni medio-alte in godimento piuttosto che difenderne il valore dagli insulti inflattivi. Ma, almeno, ai tempi di Letta la svalutazione era modesta e le discriminazioni meno laceranti, oggi galoppa oltre il 10% e sarà alta anche nel 2023 e, temiamo, nel 2024.

D'altra parte la categoria fiscale cui apparteniamo (mediamente oltre 55.000 € lordi anno di reddito, per intenderci oltre 8 volte il minimo INPS, “gratificata” dal 37 % o dal 32% della rivalutazione riconosciuta sulla base della svalutazione accertata) rappresenta quasi il 5% di tutti i contribuenti italiani e sostiene già quasi il 40% del gettito IRPEF totale del Paese. Cosa altro si vuole da noi?

Inoltre questa tassazione impropria, che rappresenta però una vera “patrimoniale” sulle pensioni medio-alte, non possiede neppure i requisiti richiesti al prelievo tributario legittimo (art. 53 della Costituzione), vale a dire la generalità del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti contemporaneamente penalizzazioni o favori, vale la legge del tutto o del nulla. Come pensare che non si vada sempre alla ricerca di “un voto in cambio”, blandendo le categorie più numerose?

E che dire dell'incongruenza che attribuisce ai pensionati tra 4 e 5 volte il minimo la rivalutazione dell'85% nel biennio ed ai pensionati tra 5 e 6 volte il minimo il 53% (32 punti in meno) , col risultato che a fine 2024 (perdurando elevata inflazione) i primi si troveranno verosimilmente con una pensione maggiore dei secondi, che nella vita lavorativa hanno avuto retribuzioni, contribuzioni, responsabilità e meriti maggiori!

Che ne è del principio, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui la pensione non è che retribuzione differita e che la retribuzione esige proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro svolto?

Gli unici pensionati sempre tutelati dall'inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati invece, anche negli anni difficili della congiuntura economica (dal 2008 ad oggi), esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

Al contrario a fine 2024 potremo dire che la perequazione delle pensioni medio-alte (per intenderci quelle delle classi dirigenti, quelle sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 13 degli ultimi 17 anni (76,47% del periodo), calpestando fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli degli artt. 3, 36, 38, 53) e decine di sentenze della Corte, facendo perdere alle pensioni in questione almeno il 20% del valore legittimamente maturato e consolidato (e di più hanno perso quanti hanno dovuto subire anche l'esproprio del "contributo di solidarietà").

Quelli decisi con tanta leggerezza dal legislatore sono infatti danni strutturali, permanenti e crescenti alle pensioni medio-alte, infatti l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono ripetuti nel tempo, quasi abitualmente e con accanimento, cosa che la Corte aveva ripetutamente ammonito Governo e Parlamento dal non continuare a fare.

Naturalmente è legittimo che le Istituzioni possano mirare all'aumento delle pensioni minime, sempre con inadeguate basi contributive e frequentemente senza contribuzione alcuna, ma le risorse devono derivare dalla fiscalità generale e non dai tagli delle indicizzazioni delle pensioni medio-alte, ben differenziando nei bilanci INPS l'assistenza dalla previdenza.

Infatti giustamente il Governo, per fronteggiare l'ondata inflattiva in corso, ha deciso di incrementare del + 1,5% nel 2023 e del + 2,7% nel 2024 le pensioni minime, in aggiunta naturalmente alla rivalutazione annuale piena. Solo per il 2023 e per gli ultra 75enni al minimo l'importo della pensione mensile arriverà a 600 € mensili. Gli incrementi anzidetti, straordinari e temporanei, non rappresenteranno tuttavia la base per l'incremento delle pensioni future.

Anche senza gli interventi anzidetti, la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo; 2) perché il "paniere" ufficiale che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta. Le **pensioni ENPAM** non subiscono variazioni significative nella loro rivalutazione 2023: + 75% indice Istat (= + 5,475%) fino a 4 volte il minimo INPS; + 50% (= +3,650%) da 4 volte in su.

Le **pensioni di reversibilità ENPAM** (aliquota 70%) non subiscono abbattimenti in base ai redditi del beneficiario superstite, mentre **quelle INPS-ex INPDAP** (aliquota ordinaria 60%) non subiscono tagli sulla base dei redditi dell'avente titolo solo fino a 3 volte il minimo INPS (20.489,82 €/anno); vengono poi decurtate: del 25% per i redditi tra 3 e 4 volte il minimo INPS (oltre 20.489,82 e fino a 27.319,77 €/anno); del 40% per i redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS (oltre 27.319,77 fino a 34.149,70 €/anno); del 50% per i redditi del beneficiario che superino le 5 volte il minimo INPS (oltre 34.149,71 €/anno).

In conclusione, visto lo scempio perpetrato dal 2008 al 2024 sulla rivalutazione delle pensioni medio-alte ed in piena coerenza con il mandato statutario di FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida ed il dovere di tutelare i nostri Associati, impugneremo anche questa volta presso la Magistratura competente l'illegittimo criterio di indicizzazione delle pensioni INPS-ex INPDAP risultante dalla legge di bilancio, nella certezza che la questione venga demandata alla Corte costituzionale per decidere sulla legittimità delle norme da noi contestate, nella speranza che i Giudici chiamati a decidere guardino alle norme ed ai principi costituzionali secondo lo spirito e la lettera secondo cui sono stati scritti ed approvati, non secondo l'interpretazione forzata ed interessata che piacerebbe al Palazzo. In caso contrario, ne andrebbe mortificata innanzitutto la credibilità Loro e dell'Istituzione rappresentata.

Prof.. Michele Poerio
Presidente Nazionale FEDER.S.P eV.
Dott. Stefano Biasioli
Segretario Nazionale APS-Leonida

CALENDARIO DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI NEL 2023 da

PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI ANNO 2023		
GENNAIO		
03	MARTEDI'	2° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
FEBBRAIO		
01	MERCOLEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
MARZO		
01	MERCOLEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
APRILE		
01	SABATO	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
03	LUNEDI'	1° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO
MAGGIO		
02	MARTEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
GIUGNO		
01	GIOVEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
LUGLIO		
01	SABATO	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
03	LUNEDI'	1° giorno bancabile per ISTITUTI DI CREDITO
AGOSTO		
01	MARTEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
SETTEMBRE		
01	VENERDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
OTTOBRE		
02	LUNEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
NOVEMBRE		
02	GIOVEDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
DICEMBRE		
01	VENERDI'	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO
PensioniOggi.it		

NB. - Tutti i pagamenti saranno effettuati il primo del mese salvo la mensilità di maggio, ottobre e novembre dato che il primo giorno del mese è festivo (il 1° maggio è la festa dei lavoratori, il 1° ottobre è domenica ed il 1° novembre la festa dei santi). Fa eccezione la mensilità di gennaio che viene pagata il secondo giorno bancabile e quindi il 3 gennaio per Poste Italiane e per gli Istituti bancari.

È LEGITTIMA LA REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI AI FINI DEL DIRITTO ALLA DIFESA a da DoctorNews di martedì 27 dicembre 2022 a cura di

avv.Ennio Grassini - ww.dirittosanitario.net

La condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti, ove rispondente alle necessità conseguenti all'esercizio per diritto di difesa, e quindi essendo coperta dall'efficacia scriminante dell'art. 51 cp, di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico, non può di per sé integrare illecito disciplinare, esigendosi un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall'altra.

ANCORA PROTESTE - LO DICO AL CORRIERE

RICCHI IN PEDALO' «LA MIA PENSIONE E' SEMPRE LA STESSA DAL 2011» di L.M.

Caro Aldo, faccio parte anch'io di questa categoria di contribuenti, i ricchi in pedalò, e quanto scrive ne fotografa perfettamente la situazione. Sono in pensione dal 2011, e salvo un piccolo adeguamento a seguito della revisione delle aliquote fatta dal governo Draghi, la mia pensione è rimasta praticamente uguale! Condivido il giudizio sull'atteggiamento delle forze politiche che continua imperturbabile nel tempo, ormai ho smesso di capirne i motivi.

CONTRIBUENTI «LA MINORANZA CHE PAGA PIU' TASSE E' IGNORATA» di M.S.

Anche ieri ho letto che in Italia il 13% dei cittadini paga da solo il 60% delle tasse. E' un rapporto così ingiusto e palesemente basato sulla menzogna della reale capacità contributiva che è impossibile che venga ignorato nei fatti dall'azione della classe politica. Perché allora la politica, al di là dei proclami, non interviene a sanare questa vergogna? La spiegazione pare semplice. A chi conviene elettoralmente difendere il 13% degli elettori che, essendo oltre tutto in gran parte lavoratori dipendenti, non possono neppure sottrarsi al pagamento dei tributi? Per sperare di andare al potere, i partiti devono guadagnarsi il voto del rimanente 87% dei contribuenti, e lo possono fare aumentando per loro concessioni e immunità contributive. Tanto paga il 13 per cento.

AUMENTATO L'INTERESSE LEGALE AL 5%

Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con un decreto emanato il 13 dicembre, ha portato il tasso di interesse legale dall'1,25 del 2022 al 5%. L'aumento scatta dal primo gennaio 2023.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Decreto 13 dicembre 2022

Modifica del saggio degli interessi legali (G.U. Serie generale n.292 del 15.12.2022)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il

Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Rавvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Giorgetti

ONAOSI dal sito

CORSO PER ACCESSO AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA E PROFESSIONI SANITARIE

La Fondazione ONAOSI intende attivare un Corso intensivo di preparazione ai test per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni Sanitarie della **durata complessiva di 56 ore distribuite in 8 fine settimana (sabato pomeriggio e domenica mattina) - a partire dal 4 febbraio 2023 - per un totale di 7 ore ogni fine settimana.**

Il corso, il cui dettaglio del programma didattico verrà inviato contestualmente alla comunicazione di ammissione, consiste in docenze nelle discipline di biologia, chimica, fisica, matematica e ragionamento, comprensione del testo.

Il corso prevede un **numero massimo di 80 partecipanti** in modalità a distanza, dando priorità agli assistiti e assegnando gli eventuali posti residui ai figli di sanitari contribuenti. La graduatoria per la selezione e l'assegnazione del diritto a partecipare al corso sarà redatta tenendo conto dei requisiti e criteri indicati nel presente bando. La partecipazione al corso è gratuita per gli assistiti ed a pagamento per i figli di sanitari contribuenti. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire **esclusivamente** a mezzo mail all'indirizzo centri.formativi@onaosi.it **entro le ore 13.00 del 20 gennaio 2023** ed essere redatte utilizzando il **Modello di domanda, con i relativi allegati, scaricabili cliccando qui.**

Per informazioni è possibile contattare: 075 5869274-280-265-269

È DISPONIBILE IL MODELLO PER LA SCELTA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.

Scadenza di presentazione 31 gennaio 2023.

Il **modello di dichiarazione di spettanza delle detrazioni d'imposta per l'anno 2023** è riservato ai soggetti **assistiti ONAOSI** (ovverosia soggetti a cui è stato riconosciuto il titolo alle prestazioni ONAOSI ai sensi dell'art. 6 dello Statuto).

Prima della compilazione, si raccomanda di prendere visione **dell'informativa fiscale agli assistiti 2023** riportata sul retro del modulo.

Il modello deve essere compilato direttamente dagli assistiti se maggiorenni oppure dai genitori/tutori per gli assistiti minorenni.

Deve essere inviato tramite **email all'indirizzo assistenza@onaosi.it**

Per **informazioni** relative alla compilazione del modello é possibile telefonare al n. **075/5869230** oppure al n. **075/5869511**.

[Scarica il modello](#)

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI GENNAIO 2023 –

Comunicato 27 dicembre 2022

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite **[servizio online](#)**, è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale

importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di gennaio 2023**.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 3 gennaio.

Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022

L'aumento di perequazione automatica per l'anno 2022, già attribuito alle pensioni in via provvisoria nella misura dell'1,7 %, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell'1,9%.

Il relativo conguaglio, pari allo 0,2 %, è stato già applicato sulle pensioni interessate sulla rata del mese di novembre 2022, come previsto dal cosiddetto "Decreto Aiuti bis", o, in alcune circostanze residuali, sul rateo del mese di dicembre 2022.

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2023

Sono state effettuate le operazioni di rinnovo per l'anno 2023.

L'indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2023 è pari al 7,3%.

Poiché nel disegno di legge di Bilancio 2023 sono previsti interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo (pari a 2.101,52 euro).

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore a questo limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile al momento di approvazione della norma.

Per ulteriori indicazioni sull'operazione di rinnovo per l'anno 2023, è possibile consultare la [circolare INPS 22 dicembre 2022 n. 135](#) (vedi documento allegato 280).

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all' IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all'anno 2022 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo dell' IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

